



Ammortizzatori sociali dopo la «Riforma del Lavoro» *Legge n. 92 del 28 giugno 2012*

Milano, 5 marzo 2013
Assimpredil

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

*Dott. Paolo Castellano
Direzione Relazioni Industriali*

ASPI

L'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASPI)

E' riconosciuta per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2013

- L'Aspi è un sistema assicurativo finanziato dai datori di lavoro
- Interessa tutti i lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti, precedentemente esclusi
- Entrerà in vigore **GRADUALMENTE**

ASPI

ABROGAZIONI

Dal 1° gennaio 2013 la disoccupazione ordinaria

Articolo 7 comma 3 DL 86/88 (Disoccupazione con requisiti ridotti)

Articolo 40 RDL 1827/35 (Esclusioni dall'obbligo contributivo per DS)

Dal 1° gennaio 2017 la disoccupazione speciale edile

Articolo 3 commi 3 e 4 Legge n. 451/94

Articoli da 9 a 19 della Legge n. 427/75

Articolo 11, comma 2, Legge n. 223/91

ASPI

REQUISITI

- Essere in “stato di disoccupazione” di cui al D.Lgs n. 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c)
- Non avere cessato per **dimissioni** o per **risoluzione consensuale**, salvo per procedure di cui all’art. 7 L. n. 604/66
- Avere due anni di anzianità assicurativa
- Avere un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione

ASPI

DECADENZA

- Perdita dello stato di disoccupazione
- Inizio di un'attività autonoma senza comunicazione all'Inps entro 30 giorni
- Raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità
- Assegno di invalidità (possibilità di opzione)
- Richiesta di anticipazione (Sperimentale 2013-2015)
- Art. 2 commi 58 a 63 (condanna per reati di terrorismo, associazione mafiosa, strage)

La decadenza scatta dal momento dell'evento. Non sono previste sanzioni

ASPI

FINANZIAMENTO

- Aliquota di 1,31% a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore subordinato, apprendisti inclusi
- Contributo addizionale di 1,40% per ogni lavoratore subordinato con contratto diverso dal tempo indeterminato, eccetto:
 - ✓ lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
 - ✓ lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;
 - ✓ apprendisti.

Il contributo (nei limiti di 6 mensilità) è restituito nel caso di trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato

ASPI

FINANZIAMENTO

- Contributo in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI.

Misura del contributo: pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale nell'ultimo triennio

Non è dovuto fino al 31 dicembre 2016 in caso di:

- ✓ Mobilità con pagamento del relativo contributo di ingresso previsto dall'art. 5 comma 4 L.223/91

Non è dovuto fino al 31 dicembre 2015 :

- ✓ Cambi d'appalto con assunzione da parte del nuovo datore di lavoro
 - ✓ Nel settore edile, licenziamenti per **chiusura cantieri** che comprende la **fine fase lavorativa** e **fine lavori**
- Dal 2017 il **contributo è triplicato** nei casi di licenziamento collettivo se la dichiarazione di eccedenza del personale non ha formato oggetto di accordo sindacale

ASPI

TRATTAMENTO

Per il 2013

- Il 75% della retribuzione mensile media del biennio fino a 1.180 €, più il 25% dell'eccedenza, fino ad un importo mensile massimo spettante di €1.152,90 (c.d. limite alto Cigs)
- Riduzione del 15% dopo 6 mesi
- Ulteriore riduzione del 15% dopo un anno
- Sugli importi Aspi non c'è nessun prelievo contributivo

ASPI

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

- I periodi di percezione dell'Aspi sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio, le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità
- La contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici

ASPI

DURATA

- Per 12 mesi fino a 54 anni
- Per 18 mesi dai 55 anni, entro il limite massimo dell'anzianità nel biennio

Dalla durata massima vanno esclusi i periodi di indennità Aspi, anche Mini Aspi, percepiti (periodo mobile)

In caso di nuova occupazione l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 6 mesi

Per le sospensioni inferiori a 6 mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui è iniziata la sospensione senza bisogno di una nuova domanda. I periodi lavorati saranno validi per una nuova domanda di Aspi

ASPI

PERIODO TRANSITORIO

ETÀ	2013	2014	2015	2016 (a regime)
<i>fino a 50</i>	8	8	10	12
<i>50 a 54</i>	12	12	12	12
<i>55 e oltre</i>	12	14	16	18

Precedentemente 8 mesi fino a 50 anni, 12 mesi dai 50 in poi

ASPI

DECORRENZA

- L'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l'ottavo giorno
 - ✓ L'indennità di disoccupazione decorreva in questo caso dal quinto giorno successivo alla domanda
- I lavoratori devono presentare domanda, esclusivamente per via telematica all'Inps entro il termine di 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento (68 giorni)

Mini ASPI

MINI ASPI

- ❑ Almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi. Non è necessario il biennio di anzianità
- ❑ L'indennità è erogata mensilmente subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno
- ❑ Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione
- ❑ Importi, Accredito figurativo, modalità di presentazione della domanda, definizione dello stato di disoccupazione seguono gli stessi criteri dell'Aspi "ordinaria"
- ❑ In caso di nuova occupazione l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di 5 giorni

MINI ASPI 2012

- ❑ Indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente, almeno 78 gg. di attività dipendente nel 2012 e 2 anni di anzianità assicurativa
- ❑ L'indennità è erogata in **un'unica soluzione** per un numero massimo di settimane pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012
- ❑ La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 2 aprile 2013 per indennizzare periodi di disoccupazione relativi all'anno 2012, non indennizzati già ad altro titolo
- ❑ I periodi contributivi del 2012 in caso di mancata presentazione di domanda "mini-ASpI 2012", resteranno utili a tutti i fini di una prestazione mini-ASpI.
- ❑ Per la mini-ASpI 2012" sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi

Ammortizzatori Sociali

ABROGAZIONI

L. n. 223/91	1° gennaio 2017	1° gennaio 2016
ART. 5 commi 4,5,6	contributi per mobilità	
ARTT. da 6 a 9	liste di mobilità, indennità di mobilità, collocamento dei lavoratori in mobilità, cancellazione dalle liste di mobilità	
ART. 16 commi da 1 a 3	indennità di mobilità per i lavoratori licenziati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale da parte di imprese diverse da quelle edili	
ART. 25 comma 9	sgravi per assunzioni di lavoratori dalle liste di mobilità	
ART. 3		Cigs per procedure concorsuali (fino al 31 dicembre 2015 solo quando sussistano prospettive di continuazione o ripresa attività e di salvaguardia dei livelli occupazionali)

CIGS

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 5 novembre 1968, n. 1115
- Legge 20 maggio 1975, n.164
- Legge 23 luglio 1991, n.223

FINALITA'

Evitare le ripercussioni sociali provocate dai licenziamenti collettivi

Precedere, molto spesso, il ricorso alla procedura di messa in mobilità

Graduale rimozione di personale in esubero

CIGS

IMPRESE AMMESSE

- Le imprese industriali
- Le imprese industriali edili e affini
- Le cooperative di produzione e lavoro

Purché abbiano occupato nel semestre precedente la richiesta mediamente più di 15 addetti (compresi dirigenti, apprendisti e lavoratori in part-time)

Condizioni di esclusione

Non verranno presi in esame i **programmi per crisi aziendale** presentati da imprese che:

- non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva
- abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS
- abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS al fine di contenere i costi di gestione, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti,

CIGS

LAVORATORI DESTINATARI

Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e con anzianità aziendale di almeno 90 giorni

- Operai
- Impiegati
- Quadri
- Lavoratori assunti con contratto di inserimento

Sono escluse le seguenti categorie:

- Soggetti che non possono vantare un'anzianità di servizio di 90 giorni
- Dirigenti
- Apprendisti
- Somministrati
- Lavoratori in distacco temporaneo
- Soggetti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato (co.co. pro, partite iva)

CIGS

DURATA DEL TRATTAMENTO

Per ciascuna unità produttiva la CIGS non può avere una **durata** complessiva **superiore a 36 mesi** nell'arco di un **quinquennio** indipendentemente dalle causali utilizzate

Deroga al limite di 36 mesi

- Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare complessità per i quali è prevista una durata massima di 48 mesi
- nelle ipotesi in cui l'impresa sia ammessa a procedure concorsuali
- nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà
- nel caso di proroga dei contratti di solidarietà

CIGS

CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO

- *Aliquota sulla retribuzione imponibile del lavoratore → 0,90 %*
(0,60 % a carico del datore di lavoro – 0,30 % a carico del lavoratore)
 - *Aliquota addizionale sull'ammontare dell'integrazione salariale autorizzata e corrisposta (interamente a carico del datore di lavoro):*
 - fino a 50 lavoratori → **3%**
 - oltre i 50 lavoratori → **4,5%**
- ✓ raddoppia dal 25° mese successivo alla data di decorrenza del trattamento e può essere aumentata in caso di mancato rispetto dei criteri di rotazione da parte del datore di lavoro (**7,5 %** e **11,25%**)
- ✓ non è dovuta nel caso di procedure concorsuali

CIGS

MISURA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

- Pari all'**80%** della **retribuzione** che il lavoratore avrebbero percepito in caso di normale attività
- l'importo percepito è **soggetto a contribuzione ridotta (5,84%)** ma non a contributi previdenziali

Massimale: fino a 2.075,21 € = 959,22€ (-5,84% = 903,20 €), superiori a 2.075,21 € = 1.152,90 € (- 5,84% = 1.085,57 €)

L'art. 4 comma 47 della legge di Stabilità ha eliminato, a decorrere dal 18 luglio 2012, l'obbligo del lavoratore fruitore di CIGS di sottoscrivere la **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (DID)**

CIGS

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGS

Le domande di CIGS devono essere inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esclusivamente in modalità on line

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ad esclusione delle procedure concorsuali, entro il venticinquesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

- Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga **in ritardo**, l'eventuale trattamento CIGS decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda
 - In caso di richiesta di pagamento diretto la domanda deve essere inviata **entro 20 giorni** dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.
-

CIGS

CAUSALI DI INTERVENTO

- **Crisi aziendale**
Decreto Ministero Lavoro n. 31826/02(Requisiti)
Decreto Ministero Lavoro n. 35302/04 (Requisiti)
Art.1 comma 5, Legge n. 223/91 (Durata)
- **Ristrutturazione/riorganizzazione e riconversione aziendale**
D.M. 31444/02 (Requisiti)
Art.1, comma 2, Legge n. 223/91 (Durata)
- **Procedure concorsuali**
Art. 3, Legge n. 223/91
Decreto 4 dicembre 2012

CIGS

CRISI PER ANDAMENTO INVOLUTIVO DEGLI INDICI ECONOMICO FINANZIARI

L'impresa deve documentare (schede 1/A):

- a) L'involuzione degli indici economico finanziari verificatisi nel biennio precedente (fatturato, indebitamento, risultato d'impresa)
- b) il ridimensionamento dell'organico aziendale nel biennio precedente all'intervento CIGS
- c) un piano di risanamento
- d) un piano di gestione degli esuberanti

LIMITI DI DURATA

- La durata normale del piano di risanamento per crisi è di 12 mesi non prorogabili
- Una nuova richiesta per crisi può essere presentata solo dopo che siano decorsi 8 mesi ossia i 2/3 del periodo di Cigs utilizzato

CIGS

CRISI PER EVENTO IMPROVVISO ED IMPREVISTO

L'impresa deve documentare (schede 1/A):

- a) un piano di risanamento;
- b) un piano di gestione degli esuberanti;
- c) l'imprevedibilità dell'evento e la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi;
- d) la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale

LIMITI DI DURATA

- La durata normale del piano di risanamento per crisi è di 12 mesi non prorogabili
- Una nuova richiesta per crisi può essere presentata solo dopo che siano decorsi 8 mesi ossia i 2/3 del periodo di Cigs utilizzato

CIGS

CRISI PER CESSAZIONE DI ATTIVITA'

L'impresa deve presentare (schede 1/B):

- a) un piano di gestione dei lavoratori in esubero tendente a ridurre il ricorso alla mobilità

La cessazione dell'attività può riguardare l'intera azienda o parti di essa

LIMITI DI DURATA

- La durata normale è stabilita in 12 mesi
- Può essere prorogata fino a 24 mesi nel caso venga presentato un piano efficace di prosecuzione delle azioni di ricollocazione del personale e nei limiti di spesa anno, che per il 2013 è pari a 35 milioni di euro (Legge di stabilità 2013)

Procedura per l'attivazione della CIGS

❖ Attivazione procedura di consultazione

Art. 5 L. n. 164/75

Comunicazione alle Rsu o in mancanza alle OO.SS. comparativamente più rappresentative nell'ambito provinciale

Contenuti della comunicazione ai sensi dell'art. 2, co. 1 D.P.R. n. 218/00:

- cause che determinano la richiesta della Cigs
- entità e durata della Cigs
- numero dei lavoratori coinvolti
- criteri di individuazione dei lavoratori coinvolti
- modalità previste per la rotazione dei lavoratori o ragioni tecnico organizzative che non la consentono

❖ Richiesta incontro in Sede Sindacale

Esame congiunto preliminare

Procedura per l'attivazione della CIGS

❖ **Domanda di esame congiunto** → Art. 2, comma 3, DPR n. 218/2000

Entro 3 giorni dalla comunicazione alle RSU la domanda deve essere inviata:

Al competente Ufficio della Regione

Se le unità produttive interessate dalla Cigs sono ubicate nella medesima Regione

Al Ministero del Lavoro – Direzione Generale Rapporti di Lavoro

Se l'intervento riguarda unità produttive ubicate in più Regioni

Oggetto esame congiunto

- il programma che l'impresa intende attuare
- durata e numero dei lavoratori interessati dalla sospensione e/o riduzione
- misure per la gestione di eventuali eccedenze
- criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere
- modalità di rotazione o ragioni tecnico organizzative della mancata rotazione

Procedura CIGS

SCHEDA 1/A

CRISI AZIENDALE

SI RICHIEDE IL PAGAMENTO DIRETTO : SI NO

La consultazione sindacale è avvenuta in data ____/____/____, l'accordo sindacale, di cui all'art.2 del D.P.R. n. 218 del 10/06/2000, è stato non è stato raggiunto e prevede non prevede la rotazione (allegarne copia).

Nel caso in cui l'impresa, per ragioni di ordine tecnico -organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, ritenga di non adottare meccanismi di rotazione e fra lavoratori occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, che esplicano le medesime mansioni, ne illustri i motivi :

DETTAGLIO MENSILE DELLE SOSPENSIONI

Lavoratori	Mese iniziale :												
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	
a zero ore con rotazione													
a zero ore senza rotazione													
ad orario ridotto													

1) (Non compilare nel caso di cui al punto 6)
Illustrare le ragioni della crisi :

2) (Non compilare nel caso di cui al punto 6)
Riportare l'andamento degli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), relativi al biennio precedente, allegando i bilanci, nonché fornendo le informazioni disponibili su dati di preconsuntivo dell'anno in corso alla data dell'istanza.

	Anno 2011	Anno 2012	Anno in corso
a) Fatturato	€	€	€.
b) Risultato operativo	€	€.	€.
c) Risultato d'impresa :			
■ Utile	€.	€.	€.
■ Pareggio	€	€.	€.
■ Perdita	€	€.	€.
d) Indebitamento	€	€.	€.
■ Debiti finanziari nei confronti di:			
- banche _	€.	€.	€.
- istituti finanziari _	€	€.	€.
- società controllante _	€.	€.	€.
- altro _	€.	€.	€.
■ Debiti verso fornitori	€.	€.	€.

■ Eventuali provvedimenti intrapresi in adempimento al disposto dell'art.2447c.c.
(in linea di massima non più di mezza pagina)

Oltre ad allegare i bilanci degli ultimi 2 anni, composti dalle relazioni degli organi collegiali, l'azienda deve predisporre una breve specifica relazione tecnica a commento dei quattro indicatori economico-finanziari.

(in linea di massima non più di due pagine)



3) (Non compilare nel caso di cui al punto 6)
 Illustrare l'andamento, in via generale, dell'organico aziendale e le eventuali nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie e le relative motivazioni:

(in linea di massima non più di mezza pagina)



4) Illustrare il piano di risanamento volto al riequilibrio dei fattori produttivi, da realizzarsi nell'arco di dodici mesi, comprendente un'adeguata definizione, per ciascuna unità aziendale, delle iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine:

(in linea di massima non più di una pagina)



5) Indicare il numero di lavoratori sospesi/lavoranti a orario ridotto che durante o a fine programma rientreranno in azienda :

.....

In caso di eccedenza di personale, quantificare il numero degli esuberanti che non rientreranno in azienda illustrando dettagliatamente il piano di gestione di detti esuberanti :

(in linea di massima non più di tre pagine)



6) **Crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto.**

a) illustrare la natura dell'evento, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con la quale il suddetto evento ha prodotto gli effetti negativi per l'azienda;

(in linea di massima non più di due pagine)

b) Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

(in linea di massima non più di due pagine)

In questo caso devono essere compilati soltanto i precedenti punti 4 e 5



CIGS

CAUSALE Art. 1, L. n. 223/91	REQUISITI D.M. 31444/02	DURATA Art. 1, co.3 L. n. 223/91
Ristrutturazione (Scheda 3A)	Presuppone la realizzazione di processi di razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti con preminenza degli investimenti fissi	➤ In tutti e tre i casi non può essere superiore a 24 mesi, salvo 2 proroghe concesse dal Ministero del Lavoro di durata non superiore a 12 mesi ciascuna
Riorganizzazione (Scheda 2A)	Presuppone dei mutamenti organizzativi del lavoro al fine di migliorare l'efficienza produttiva, la qualità della produzione nonché l'attività di formazione e riqualificazione professionale	
Conversione (Scheda 2A)	Comporta l'introduzione di processi produttivi relativi a settori merceologici diversi con necessità di modificare i cicli produttivi degli impianti e la sostituzione di quelli esistenti	

CIGS e Procedure Concorsuali

PROCEDURA	REQUISITI PER ACCESSO ALLA CIGS
Concordato preventivo (Scheda 4)	Ammissione al concordato
Fallimento (Scheda 4)	Dal 2 febbraio 2013 i parametri oggettivi di cui al D.M. 4 dicembre 2012 sono alternativamente, con riferimento alla <u>ripresa dell'attività</u> : <i>a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività aziendale, adottate o da adottarsi;</i> <i>b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;</i> <i>c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.</i>
Liquidazione coatta amministrativa (Scheda 4)	
Amministrazione straordinaria (Scheda 4)	Con riferimento alla <u>salvaguardia dei livelli di occupazione</u> : <i>a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;</i> <i>b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;</i> <i>c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori</i>